

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1.

QUESITO N. 1

Si chiede conferma che, nella stringa della piattaforma telematica dove viene richiesto all’operatore economico di inserire a sistema il "prezzo offerto per um iva esclusa (2 dec.)", occorre inserire il moltiplicatore unico offerto, già indicato nel modello "dettaglio offerta economica" che andrà caricato a sistema.

RISPOSTA N. 1

Si segnala che la sezione “prezzo offerto per um iva esclusa”, ove era riportata l’indicazione “(2 dec.)” è stata modificata con la corretta indicazione di quattro decimali “(4 dec.)”; la suddetta modifica è stata resa nota con avviso pubblicato su piattaforma in data 7/10/2022.

Si conferma, pertanto, che nella sezione “prezzo offerto per um iva esclusa (4 dec.)” dovrà essere inserito il moltiplicatore unico fissato nella misura minima dell’1,0045 e massima dell’1,0700.

QUESITO N. 2

Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 5 del doc. SCHEMA DI ACCORDO secondo cui “Il Fornitore si obbliga a utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale”, si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice e che, pertanto, la previsione di cui sopra è da intendere riferita alla formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”. Ciò anche in un’ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l’addestramento, quale complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro, che ai sensi dell’art. 37 co. 5 D.Lgs. 81/2008 “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”, sia onere in capo a Codesta Amministrazione.

**RISPOSTA N. 2**

Si conferma il riferimento al personale diretto.

QUESITO N. 3

Con riferimento alla previsione di cui al par. 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE del CAPITOLATO, secondo cui "L'Amministrazione potrà richiedere, ai fini del pagamento delle fatture, all'Agenzia l'esibizione del L.U.L. (Libro unico lavoratori) o documentazione analoga, il mod. DM 10 delle buste paga, nonché ogni altra documentazione contabile o previdenziale che ritenga opportuno visionare; L'Agenzia aggiudicataria dovrà garantire accessibilità e verifica, anche tramite prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei relativi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (...) ? Rendere palese il contenuto del proprio cassetto previdenziale consentendo, periodicamente, l'accesso delle informazioni in esso contenute da parte di un addetto dell'Amministrazione" e con riferimento alle previsioni di cui all'art. 18, comma 5 dello SCHEMA DI ACCORDO, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la documentazione in questione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.

RISPOSTA N. 3

Si conferma.

QUESITO N. 4

In considerazione dell'applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni:

- A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere;
- B) quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni.

Inoltre con riferimento alla previsione di cui al punto 8 della domanda di partecipazione relativo all'impegno dell'aggiudicatario di presentarsi, entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative (previsto altresì dall'art. 25 del Disciplinare) si segnala che il CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro prevede una specifica procedura di cui all'art. 31 del medesimo CCNL. Si chiede quindi di chiarire se, nel caso di specie troverà applicazione la specifica procedura sindacale e nel caso procedere alla rettifica della documentazione di gara.

RISPOSTA N. 4

I contratti attualmente in essere. Si chiarisce inoltre che, limitatamente alle tempistiche previste, con riferimento alla clausola sociale si applica quanto previsto dall'art. 31 CCNL. Permane in ogni caso l'obbligo a carico dei partecipanti, in sede di presentazione della

domanda di partecipazione, di impegnarsi all'attuazione della clausola sociale, limitatamente agli elementi nel caso di specie applicabili.

QUESITO N. 5

Con riferimento alle previsioni di cui all' articolo 15 dello Schema di Accordo secondo cui "L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto" si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di confermare che l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per i fatti ad essa imputabili, in conformità alle disposizioni in materia di responsabilità civile vigenti.

RISPOSTA N. 5

Si conferma quanto indicato nel quesito, con riferimento alle attività poste in essere dalla società e dai propri dipendenti diretti.

QUESITO N.6

Si chiede di confermare che le ferie non godute saranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

RISPOSTA N. 6

Non è prevista liquidazione per ferie non godute

QUESITO N. 7

Per consentire il confronto tra le offerte dei partecipanti siamo a richiedere di definire il costo del lavoro, per ogni livello richiesto in gara, fornendo anche il valore dei singoli elementi/voci retributive e contributive che compongono il costo del lavoro

RISPOSTA N. 7

Il costo del lavoro è quello previsto dal CCNL Comparto Sanità vigente, per il personale del ruolo amministrativo inquadrato in categoria C e in categoria D, secondo il seguente schema:

Categoria C - assistente amministrativo- voci lorde mensili

- stipendio tabellare € 1699,37
- elemento perequativo € 22,00
- valore comune ind. qual. prof. CCNL 7.04.1999 € 71,53
- indennità vacanza contrattuale 2019/2021 € 12,40
- indennità vacanza contrattuale 2022/24 € 8,85

Categoria D - collaboratore amministrativo - voci lorde mensili

- stipendio tabellare € 1851,34
- elemento perequativo € 19,00
- valore comune ind. qual. prof. CCNL 7.04.1999 € 71,53
- indennità vacanza contrattuale 2019/2021 € 13,46
- indennità vacanza contrattuale 2022/24 € 9,61

**QUESITO N. 8**

Per consentire l'elaborazione di una corretta offerta economica siamo inoltre a richiedere il costo del lavoro utilizzato dall'attuale fornitore in ragione degli elementi retributivi e contributivi e dell'anzianità contrattuale dei lavoratori

RISPOSTA N. 8

L'attuale fornitore utilizza il costo del lavoro previsto dal CCNL Comparto Sanità vigente per il personale inquadrato in categoria C e in categoria D, senza differenze retributive in ordine all'anzianità contrattuale dei lavoratori. La tariffa oraria lorda è pari a € 20,41 per la categoria C e € 22,17 per la categoria D

QUESITO N. 9

Con riferimento alle obbligazioni di cui all'art. 26 del Disciplinare, rubricato "Codice di Comportamento", si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel "Codice di comportamento" e negli altri documenti ivi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della nozione stessa di contratto di somministrazione di lavoro di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/2015, secondo cui "Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore"

RISPOSTA N. 9 -

L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori. In ogni caso, i lavoratori somministrati dovranno rispettare le prescrizioni tecniche e di sicurezza ed il codice di comportamento del luogo di lavoro.

QUESITO N. 10

Con riferimento alle previsioni della "Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica", di cui alla pag. 27 del Disciplinare di gara, si segnala come per l'"Area di riferimento" indicata come "Predisposizione della documentazione contabile per l'Amministrazione" sia riportata la descrizione del medesimo criterio di valutazione valevole per la voce "Gestione delle emergenze". Si chiede pertanto a codesto spett. le Ente di voler indicare quale sia il corretto criterio di valutazione corrispondente all'Area di riferimento in oggetto

RISPOSTA N. 10

Trattasi di refuso. Il criterio si riferisce alle modalità con le quali in concorrente illustrerà quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 7 in merito alla compilazione, per ogni profilo professionale richiesto, di apposita scheda tecnica indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente



l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine di agenzia e all'accessibilità e verifica, anche tramite prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei relativi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

QUESITO N. 11

Con riferimento al requisito delle certificazioni di tipo sociale, si chiede a codesto spett.le Ente di confermare che ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà ritenuta equivalente al possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 la descrizione di policy aziendale o documenti equivalenti.

RISPOSTA N. 11

Si chiarisce che, considerato che il criterio premiante è stato introdotto per garantire riguardo alla tutela dei lavoratori i livelli massimi reperibili sul mercato, si rappresenta che in ossequio ai principi del favor participationis, il medesimo beneficio in termini di punteggio attribuibile, sarà riconosciuto tanto ai concorrenti in possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 quanto a quelli in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile che le loro procedure sono conformi rispetto ai parametri di cui alla predetta certificazione.

QUESITO N. 12

Con riferimento all'art.17 del Disciplinare di gara e al criterio di valutazione "Predisposizione della documentazione contabile per l'Amministrazione" si chiede di confermare la descrizione del criterio o di rettificarla in quanto identica alla descrizione del criterio precedente relativo alla "Gestione delle emergenze".

RISPOSTA N. 12

Trattasi di refuso. Il criterio si riferisce alle modalità con le quali in concorrente illustrerà quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 7 in merito alla compilazione, per ogni profilo professionale richiesto, di apposita scheda tecnica indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine di agenzia e all'accessibilità e verifica, anche tramite prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei relativi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

QUESITO N. 13

In considerazione dell'applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere:

Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione

L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;

La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati

La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi



La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
L'attuale fornitore.

RISPOSTA N. 13

Per l'applicazione della clausola sociale si chiarisce che allo stato attuale sono presenti n. 83 lavoratori inquadrati in categoria C e n. 3 lavoratori inquadrati in categoria D con contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

I restanti lavoratori sono inquadrati con contratto di somministrazione a tempo determinato, con scadenza 13.12.2022.

Non risultano missioni in somministrazione

Si conferma l'idoneità alla mansione e l'avvenuta formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per tutti i lavoratori.

L'attuale fornitore è Manpower s.r.l.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto contenuto nell'allegato A al capitolato tecnico.

QUESITO N. 14

In riferimento all'art.17 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare il criterio di valutazione dell'area di Riferimento 'Predisposizione della documentazione contabile per l'Amministrazione', in quanto nella tabella compare replicato il criterio dell'Area di Riferimento precedente 'Gestione delle emergenze': come di seguito riportato:

Gestione delle emergenze

Il punteggio verrà attribuito valutando le soluzioni adottate per la gestione delle emergenze quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni improvvisate, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolari degli enti e dei lavoratori

Predisposizione della documentazione contabile per l'Amministrazione

Il punteggio verrà attribuito valutando le soluzioni adottate per la gestione delle emergenze quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni improvvisate, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolari degli enti e dei lavoratori

RISPOSTA N. 14

Trattasi di rifiuto. Il criterio si riferisce alle modalità con le quali in concorrente illustrerà quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 7 in merito alla compilazione, per ogni profilo professionale richiesto, di apposita scheda tecnica indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine di agenzia e all'accessibilità e verifica, anche tramite prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei relativi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

QUESITO N.15

Si chiede di specificare, rispetto all'area di riferimento 'Certificazione OHSAS 18002:2008', quali certificazioni sono da considerarsi equivalenti.

RISPOSTA N. 15

Si chiarisce che, considerato che il criterio premiante è stato introdotto per garantire riguardo alla tutela dei lavoratori i livelli massimi reperibili sul mercato, si rappresenta che in ossequio ai principi del favor participationis, il medesimo beneficio in termini di punteggio attribuibile, sarà riconosciuto tanto ai concorrenti in possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 quanto a quelli in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile che le loro procedure sono conformi rispetto ai parametri di cui alla predetta certificazione.

QUESITO N. 16

all'art. 17.1 del disciplinare risulta esserci un refuso. Il criterio di valutazione dell'offerta tecnica risulta essere lo stesso sia per l'area di riferimento "Gestione delle emergenze", sia per quella "Predisposizione della documentazione contabile per l'Amministrazione".

RISPOSTA N. 16

Trattasi di refuso. Il criterio si riferisce alle modalità con le quali in concorrente illustrerò quanto riportato nel capitolato tecnico a pag. 7 in merito alla compilazione, per ogni profilo professionale richiesto, di apposita scheda tecnica indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine di agenzia e all'accessibilità e verifica, anche tramite prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei relativi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

QUESITO N. 17

con riferimento alla Certificazione di tipo sociale OHSAS 18002, inserita come Criterio di valutazione nella Offerta Tecnica da facciamo presente che questa non è più in vigore (sostituita dalla uni en iso 45001), ed inoltre era una linea guida e pertanto non certificabile. Per tali motivi la Certificazione OHSAS 18002 non può essere ad oggi posseduta dalle Società partecipanti

RISPOSTA N. 17

Si chiarisce che, considerato che il criterio premiante è stato introdotto per garantire riguardo alla tutela dei lavoratori i livelli massimi reperibili sul mercato, si rappresenta che in ossequio ai principi del favor participationis, il medesimo beneficio in termini di punteggio attribuibile, sarà riconosciuto tanto ai concorrenti in possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 quanto a quelli in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile che le loro procedure sono conformi rispetto ai parametri di cui alla predetta certificazione.

QUESITO N. 18

In riferimento all'art. 17.3 per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica, si menziona la formula "quadratica" basata sui ribassi percentuali dei concorrenti. Data la richiesta di dettaglio offerta economica di un moltiplicatore unico compreso tra 1,0045 e 1,07, si chiede di confermare che il punteggio economico sarà attribuito con il rapporto tra i moltiplicatori offerti e non tra i ribassi percentuale e di darne atto nella lex specialis.

RISPOSTA N.18

L'offerta espressa in termini di moltiplicatore offerto determina un valore complessivo dell'offerta sulla base del quale la formula risulta pienamente applicabile con riferimento ai ribassi offerti.

QUESITO N. 19

in coerenza con l'art. 87 del d.lgs. 50/2016, che ammette altre prove relative all'impegno di misure equivalenti di garanzia in luogo delle certificazioni, si chiede conferma che il punteggio per il possesso della certificazione OHSAS18002 o equivalenti possa essere assegnato anche in presenza di un Sistema di Gestione Integrato sulla Qualità (ISO9001) e Sociale (ISO45001) il cui manuale sarà allegato all'offerta tecnica ai fini della prova.

RISPOSTA N.19

Si chiarisce che, considerato che il criterio premiante è stato introdotto per garantire riguardo alla tutela dei lavoratori i livelli massimi reperibili sul mercato, si rappresenta che in ossequio ai principi del favor participationis, il medesimo beneficio in termini di punteggio attribuibile, sarà riconosciuto tanto ai concorrenti in possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 quanto a quelli in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile che le loro procedure sono conformi rispetto ai parametri di cui alla predetta certificazione.

QUESITO N. 20

In riferimento all'art. 4 delle caratteristiche del servizio e dell'attuazione della Clausola Sociale, si chiede di identificare quali di questi lavoratori beneficia di riduzioni contributive, quanti sono assunti a tempo indeterminato dall'attuale Fornitore, il Fornitore Uscente e l'assolvimento della formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08.

RISPOSTA N.20

Il fornitore uscente è Manpower srl ed il totale degli assunti a tempo indeterminato è 88 lavoratori (alla data del 18 ottobre 2022)

QUESITO N. 21

In riferimento alla tariffa oraria lorda fissa alla quale applicare il moltiplicatore unico, si chiede di pubblicare, in modo analitico e in valore €/h, tutte le voci che compongono la suddetta tariffa per il livello C e D; invero non sarebbe rispettato il criterio di parificazione delle offerte in quanto, alcune APL potrebbero utilizzare una tariffa oraria lorda più alta applicando un moltiplicatore più basso (criterio di attribuzione del punteggio economico).

RISPOSTA N.21

Si rinvia alla risposta al quesito n. 7.

QUESITO N. 22

In riferimento alle assenze legittime, che rimarranno a carico dell'Agenzia e da considerarsi nel moltiplicatore offerto, si chiede di indicare il tasso di assenze legittime riscontrato durante il servizio dell'attuale Fornitore.

RISPOSTA N.22

Dato attualmente non disponibile

QUESITO N. 23 -

Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire - in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro - il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

RISPOSTA N.23

Si conferma quanto riportato nel disciplinare, rappresentando che il rapporto contrattuale intercorre tra l'ASL Roma 1 e l'operatore economico aggiudicatario e non con il singolo somministrato.

QUESITO N. 24

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ART. 15 Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).

RISPOSTA N.24

Si conferma quanto indicato nel quesito, con riferimento alle attività poste in essere dalla società e dai propri dipendenti diretti.

QUESITO N. 25

ART. 7 Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dell'art. 29, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: "a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)" Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege.

RISPOSTA N.25

Si chiarisce che la durata annuale del contratto non determina la necessità di previsione di clausole di revisione prezzi.

QUESITO N. 26

ART. 6 e ART. 5 DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.

RISPOSTA N.26

Si conferma il riferimento al personale diretto.

QUESITO N. 27

ART. 5 Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l'Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto



professionale in cui si troverà ad operare. Alla luce di tale premessa si chiede se Codesta Stazione appaltante intenda comunque porre in capo all'Apl la richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni. In caso affermativo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo che legittima l'APL a richiedere la documentazione de qua ai candidati/lavoratori somministrati e di specificare altresì le fattispecie penali che rilevano nel presente affidamento.

RISPOSTA N.27

La Stazione appaltante intende porre in capo al fornitore la richiesta ai lavoratori somministrati dei "casellari giudiziari/carichi pendenti" in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del DPR 220/2001 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale"

QUESITO N. 28

CAPITOLATO ART. 5 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

RISPOSTA N. 28

Si conferma che la condivisione dei dati in questione potrà essere concordata con il DEC e il RUP dell'esecuzione del contratto, al fine del più agevole gestione delle relative incombenze di natura retributiva.

QUESITO N. 29

Spett.le ASL Roma 1, si chiede conferma che sia un refuso e quindi non apposto l'inciso all'art. 3 in tema di "Obblighi del fornitore" lettera D dello schema di contratto secondo cui "...il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale". Ed infatti la disposizione è in contrasto con quanto correttamente previsto dal capitolato di gara (art. 3, art 4 e art.6) e dalla normativa di riferimento che pone in capo all'utilizzatore (ASL Roma1) ogni onere in tema di salute e sicurezza dei lavoratori somministrati (formazione generale e specifica in tema di sicurezza, addestramento professionale, sorveglianza sanitaria, protezione e prevenzione ecc..).Dello stesso tenore il comma 2 dell'art. 3 dello schema di contratto per cui si chiede di chiarire che per i lavoratori somministrati gli obblighi in tema di salute e sicurezza sono in capo all'utilizzatore Asl Roma, mentre in capo all'Agenzia per il lavoro restano gli oneri per il personale di staff.

RISPOSTA N.29

Si conferma il riferimento al personale diretto.

QUESITO N. 30

si chiede di rettificare in tema di obblighi del fornitore art. 5 del capitolato di gara l'onere secondo cui il fornitore si impegna a "Rendere palese il contenuto del proprio cassetto



previdenziale consentendo, periodicamente, l'accesso delle informazioni in esso contenute da parte di un addetto dell'Amministrazione." Ed infatti la disposizione è in contrasto con la normativa in tema di privacy secondo cui l'utilizzatore e l'agenzia per il lavoro sono titolari autonomi del trattamento. L'assolvimento di detto onere viene già soddisfatto dall'emissione del DURC.

RISPOSTA N.30

Il requisito della regolarità contributiva è assolto con l'emissione del DURC

QUESITO N. 31

Si chiede di chiarire che l'onere posto all'art. 5 del capitolato di gara secondo cui "La società Fornitrice, ai sensi dell'art 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda Asl Roma 1 e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in essi previsti" si riferisca ai dipendenti di staff dell'Agenzia ed infatti nei confronti dei lavoratori somministrati vige il principio, richiamato nello stesso capitolato, per cui il potere direttivo e di coordinamento degli stessi è in capo all'utilizzatore l'unico quindi che in fase di esecuzione del servizio può vigilare sulla condotta dei lavoratori somministrati.

RISPOSTA N.31

L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori. In ogni caso, i lavoratori somministrati dovranno rispettare le prescrizioni tecniche e di sicurezza ed il codice di comportamento del luogo di lavoro.

QUESITO N. 32

Siamo a richiedere le seguenti conferme:1. le assenze a vario a titolo, effettuate dai lavoratori, dovranno essere ricomprese nel moltiplicatore offerto o potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria (costo orario* moltiplicatore)?2. le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere fatturate separatamente al pari della tariffa ordinaria (costo orario * moltiplicatore)?

RISPOSTA N.32

L'Azienda corrisponde al fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate dai singoli lavoratori. Le assenze a vario titolo, se legittime, sono a carico del fornitore. Le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere fatturate separatamente al pari della tariffa ordinaria.

QUESITO N. 33

Siamo a richiedere se la formazione specifica è a carico della Stazione Appaltante.

RISPOSTA N.33

Con riferimento alla formazione specifica relativa alle linee di attività da affidare al personale in somministrazione, la stazione appaltante provvederà al coinvolgimento del personale nei processi formativi aziendali.

QUESITO N. 34

All'interno del file excel "Articoli" - nella casella PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (4 dec.), quale importo bisogna inserire? Il moltiplicatore offerto o il proprio ribasso sulla base d'asta pari a € 4.333.500,00?

RISPOSTA N.34

Si conferma che il valore da inserire a sistema è quello del moltiplicatore offerto.

QUESITO N.35

La casella VALORE OFFERTO (2 dec.) a cosa si riferisce? Nel disciplinare di gara pag. 26 viene richiesto di indicare il valore percentuale offerto, ma esso a cosa si riferisce?

RISPOSTA N.35

Trattasi di refuso. Si conferma che il valore da inserire a sistema è quello del moltiplicatore offerto.

QUESITO N.36

Si chiede:

1. il numero di dipendenti in clausola sociale;
2. il tasso di assenteismo dei dipendenti in somministrazione;
3. ALLEGATO 3b - voci di costo e costo manodopera, in quanto risulta mancante refuso

RISPOSTA N.36

1. Si rinvia alle indicazioni di cui all'allegato A al capitolato tecnico e alla risposta al quesito n. 13
2. Dato attualmente non disponibile
3. Trattasi di refuso

QUESITO N.37

Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito - in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro - il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

RISPOSTA N. 37

Si conferma quanto riportato nel disciplinare, rappresentando che il rapporto contrattuale intercorre tra l'ASL Roma 1 e l'operatore economico aggiudicatario e non con il singolo somministrato

QUESITO N.38

Indicare l'importo delle spese contrattuali che saranno poste in carico all'Agenzia aggiudicataria.

RISPOSTA N. 38

L'importo delle spese contrattuali ammonta a circa € 96,00.

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco